MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, SULLA PREVIDENZA MARINARA

Art. 3

Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione

Per i titolari di pensione a carico della Gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva e' ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalita' previste dalle norme dell'assicurazione citata. La liquidazione della pensione ai sensi della vigente legge comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione. Ove, per particolari necessita', l'autorita' marittima autorizzi il reimbarco di persone che abbiano liquidata la pensione ai sensi della presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento complessivo di pensione e' sospeso sino a che il marittimo non ne richieda il ripristino con apposita domanda. Il trattamento di pensione e' ripristinato, a seguito della domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della data di cessazione definitiva della navigazione e la pensione, e' riliquidata, ai sensi dell'articolo 13, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, sulla base delle tabelle di retribuzioni vigenti a detta data, se il trattamento risulti piu' favorevole per l'iscritto, a condizione che la navigazione effettuata successivamente alla liquidazione della pensione abbia una durata complessiva non inferiore ad un anno. In caso contrario, concorrendo le indicate condizioni, il trattamento di pensione gia' liquidato sara' ripristinato con la decorrenza citata, maggiorato di un trentesimo per ogni anno intero di navigazione effettuato dopo il pensionamento, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 13 della legge sopra richiamata. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano alla quota di pensione che la Gestione marittimi corrisponde al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658. L'articolo 19 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e' abrogato.

Versione in vigore dal 1 aprile 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara
Estremi	Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Titolo	I — Gestione marittimi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-legge-27-luglio-1967-n-658-sulla-previdenza/art-3-trattamento-per-i-pensionati-marittimi-che-si-rioccupino-a-terra-alle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it